



**Iter procedimentale di individuazione e commemorazione di eventi e personalità che hanno segnato in modo rilevante la storia del Veneto, determinazione della composizione e costituzione delle Commissioni tecnico scientifiche per la valutazione delle proposte celebrative; costituzione dei Comitati regionali per le celebrazioni.**

**Art. 33, c.2, L.R. n. 17/2019**

#### **Art. 1 - Iter procedimentale**

L'individuazione e commemorazione di eventi e personalità che hanno segnato in modo rilevante la storia del Veneto avviene con le seguenti modalità:

- costituzione, con decreto del Presidente della Giunta, della Commissione tecnico-scientifica, la quale resterà in carica per la durata della legislatura, con il compito di valutare le proposte progettuali di celebrazioni pervenute e di proporre alla Giunta regionale il programma delle celebrazioni;
- individuazione degli eventi e personalità da commemorare effettuata nel Programma Triennale della Cultura e nel piano annuale della Cultura;
- pubblicazione, entro il primo semestre dell'anno precedente a quello delle commemorazioni da realizzare, di un Avviso pubblico regionale volto ad acquisire, senza alcun vincolo per l'amministrazione regionale, proposte progettuali di commemorazione degli eventi e personalità individuate dal Programma triennale della Cultura e dal piano annuale della Cultura;
- approvazione da parte della Giunta regionale, con propria deliberazione, delle proposte progettuali di commemorazione di eventi e personalità;
- costituzione dei Comitati regionali per le celebrazioni con deliberazione della Giunta regionale. I Comitati avranno il ruolo di comitati organizzatori delle singole celebrazioni.

#### **Art. 2 - Soggetti aventi titolo a presentare le proposte**

Possono presentare proposte progettuali, in esito all'Avviso pubblico regionale di cui all'articolo 1 del presente testo, gli enti locali, le istituzioni pubbliche di studio e ricerca a livello universitario, le istituzioni e le associazioni culturali private senza scopo di lucro presenti nel territorio veneto.

#### **Art. 3 - Contenuti delle proposte**

Le proposte di celebrazione si riferiscono di norma alla commemorazione di un evento storico, oppure della nascita o morte di personalità illustri.

Le proposte di celebrazione devono contenere:

- un profilo storico dell'evento o una biografia della personalità per la quale si propongono attività di celebrazione;
- una relazione contenente le ragioni dell'iniziativa;
- l'articolazione degli eventi o delle azioni che costituiscono il progetto di celebrazione;
- le previsioni di spesa relative e le eventuali partecipazioni finanziarie di soggetti pubblici o privati;
- la designazione di un componente che andrà a rappresentare il soggetto proponente nel Comitato regionale per le celebrazioni, nel caso di proposta progettuale approvata.

I proponenti devono inoltre precisare se per la medesima celebrazione sia stata richiesta la costituzione di un Comitato nazionale per le celebrazioni.

#### **Art. 4 - Tempi e modalità di presentazione delle proposte**

Le proposte devono essere presentate a seguito di Avviso pubblico regionale pubblicato entro il primo semestre dell'anno precedente a quello delle commemorazioni da realizzare.

Le proposte devono essere indirizzate alla Regione del Veneto - Direzione Beni Attività culturali e Sport alla casella di posta elettronica certificata [beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it](mailto:beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it).

#### **Art. 5 - Commissione tecnico scientifica**

Per l'esame e la valutazione delle proposte, la struttura regionale competente si avvale di una Commissione tecnico-scientifica, di seguito Commissione, nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di cultura, o un suo delegato, che la presiede,
- b) due consiglieri regionali indicati dalla Commissione consiliare competente in materia di cultura, di cui uno espresso dalla minoranza consiliare,
- c) il direttore della Direzione competente in materia di cultura o un suo delegato,



aa3dfc68



- d) un esperto di chiara fama nel settore dell'arte designato dal Segretariato regionale del Ministero della Cultura per il Veneto,
- e) due esperti di chiara fama, rispettivamente nei settori della letteratura e della storia, designati dalla Fondazione Univeneto.

Nel caso di necessità di particolare conoscenze o competenze specialistiche, la Commissione può avvalersi dell'apporto di esperti per singole celebrazioni.

La Commissione valuta le proposte celebrative pervenute in base ai contenuti indicati all'art. 3 e propone alla Giunta regionale il programma delle celebrazioni, inviando una relazione alla stessa.

La Commissione tecnico-scientifica dura in carica per l'intera legislatura.

Ai componenti esterni della Commissione viene corrisposto il rimborso delle spese documentate, per la partecipazione alle sedute, secondo quanto stabilito dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e ss.mm.ii.

#### **Art. 6 - Comitati regionali per le celebrazioni**

I Comitati regionali per le celebrazioni sono costituiti con deliberazione della Giunta regionale.

I Comitati regionali per le celebrazioni, al fine di garantire un'efficace regia regionale delle celebrazioni, sono costituiti da:

- a) il direttore della Direzione competente in materia di cultura o suo delegato che li presiede;
- b) dai componenti designati dai soggetti le cui proposte progettuali sono state approvate.

#### **Art. 7 - Compiti dei Comitati regionali per le celebrazioni**

I Comitati regionali si impegnano ad elaborare il programma esecutivo delle celebrazioni, comprensivo delle attività di comunicazione, secondo gli indirizzi assegnati dalla Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 5, a realizzarlo nei tempi assegnati e a inviare una relazione finale sugli obiettivi raggiunti e sulle spese sostenute entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento.

Tutta la documentazione relativa alla promozione e comunicazione delle manifestazioni collegate alla celebrazione dovrà fare esplicito riferimento al sostegno regionale secondo indicazioni fornite dalla Direzione regionale competente in materia di comunicazione.

#### **Art. 8 – Finanziamento dei soggetti beneficiari**

I soggetti beneficiari che hanno presentato le proposte progettuali approvate saranno finanziati sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, con allegata relazione sulle attività svolte, che dovrà pervenire entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento.



aa3dfc68

